

N. R.G. 9779/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Guzzo Liliana Presidente rel ed est

dott. Tosi Lina Giudice

dott. Boccuni Luca Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento RG 9779/ 2019 promosso

da

STS srl

Assistito e difeso, giusta procura in calce alla comparsa in riassunzione dall'avv.to e dom. Rosario Carucci

attore in riassunzione

Contro

Forbice Carlo e Valerio Carlo

Assistiti e difesi, giusta procura in margine alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv.to Roberto Nevoni e dall'avv.to e dom, Damiano Zamuner

Convenuti

e contro

Cannavale Fabio Domenico Pasqualino

Assistiti e difesi, giusta procura in margine alla originaria comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28 dicembre 2017 dall'avv.to Davide Giorgio Contini e dall'avv.to e dom. Riccardo Prando

e contro

Rossi Alessandra

Assistita e difesa, giusta procura in margine alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv.to Roberto Nevoni e dall'avv.to e dom, Damiano Zamuner

Convenuta

pagina 1 di 12




e contro

Altieri Claudia

Assistita e difesa, giusta procura in margine alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv.to Roberto Nevoni e dall'avv.to e dom, Damiano Zamuner

convenuta

**Oggetto:** azione di responsabilità verso amministratori**Conclusioni****Attrice**

- 1) accertare e dichiarare le responsabilità degli amministratori della Pareti Mobili S.p.a.-fallita (già Nordwall S.p.A.) ai sensi degli artt. 2394 e 2485 del Codice Civile;
- 2) per l'effetto, condannare gli stessi amministratori in solido al risarcimento dei danni arrecati alla STS srl in € 436.793,00, rappresentanti il credito vantato dalla STS srl oltre spese di ingiunzione ed esecuzione infruttuose, ovvero a quella diversa somma, maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito e sino all'effettivo pagamento;
- 3) condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite, anche della fase svoltasi dinanzi al G.U. del Tribunale Ordinario di Padova (R.G. 7074/2017) con attribuzione al procuratore antistatario.

Convenuti**Forbice Carlo e Valerio Carlo**

rigettata ogni contraria domanda e/o istanza anche istruttoria

In via preliminare e/o pregiudiziale:

- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione per i motivi esposti in atti;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione e/o delle domande avversarie per i motivi esposti in atti.

Nel merito, in via subordinata rispetto alla inammissibilità e/o alla prescrizione dell'azione e/o delle domande avversarie:

rigettare le domanda avversarie perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti.

In ogni caso

Con vittoria nelle spese di lite

Rossi Alessandra**conclusioni**

rigettata ogni contraria domanda e/o istanza anche istruttoria

In via preliminare e/o pregiudiziale:

- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Dottoressa Alessandra Rossi nella veste di erede del defunto dott. Vittorio Rossi;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione per i motivi esposti in atti;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione e/o delle domande avversarie per i motivi esposti atti.





Nel merito, in via subordinata rispetto alla inammissibilità e/o alla prescrizione dell'azione e/o delle domande avversarie:

- rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti;

In ogni caso

Con vittoria nelle spese di lite

Altieri Claudia

rigettata ogni contraria domanda e/o istanza anche istruttoria

In via preliminare e/o pregiudiziale:

- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione per i motivi esposti in atti;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione e/o delle domande avversarie per i motivi esposti in atti.

Nel merito, in via subordinata rispetto alla inammissibilità e/o alla prescrizione dell'azione e/o delle domande avversarie:

- rigettare le domanda avversarie perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti;

- in via subordinata, per la denegatissima ipotesi in cui sia accertata una qualche responsabilità del sig. Vittorio Rossi, limitare la condanna di questa esponente ai sensi e per gli effetti degli artt. 754 e 490 c.c., e dunque in proporzione alla sua quota e comunque nei limiti dell'attivo della stessa quota.

In ogni caso

Con vittoria nelle spese di lite

Cannavale Fabio Domenico Pasqualino

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*, per tutte le ragioni esposte in atti, così giudicare

in via pregiudiziale e preliminare

accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato da STS S.r.l. ai sensi dell'art. 164, comma IV, c.p.c. e, conseguentemente, assumere i provvedimenti di cui all'art. 164, comma V, c.p.c. assegnando un termine all'attore per integrare la propria domanda;

in via preliminare di merito

accertare e dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità dell'azione *ex art. 2364 c.c.* (anche per mancanza di legittimazione passiva rispetto alle condotte e al preteso danno) ovvero l'intervenuta prescrizione sia dell'azione *ex art. 2364 c.c.* sia dell'azione *ex art. 2485 c.c.*, esercitate da STS S.r.l. nella presente sede giudiziaria;

nel merito

in via principale

respingere le domande svolte da STS S.r.l. nei confronti dell'Ing. Fabio Cannavale in quanto inammissibili, non riferibili all'Ing. Fabio Cannavale e, comunque, infondate in fatto e in diritto e non provate;

in ogni caso



con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge (IVA e CpA) all'esito del presente giudizio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione di data 10.07.2017 STS S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Padova Forbice Carlo già Presidente ed amministratore della Pareti Mobili spa, nonché Vittorio Rossi già consigliere delegato della stessa società e Cannavale Fabio, Valerio Carlo e Rossi Alessandra quali consiglieri e amministratori di detta società esponendo che STS srl era stata fornitrice di Pareti Mobili s.p.a (già Nordwall spa) avendo evaso importanti ordinativi di data 30.7.2010 e 23.9.2010 risultati non pagati per € 422.378,49 (e per tale importo ammessi al passivo fallimentare) a fronte di una fatturazione complessiva di € 1.257.047,00.

Ha esposto che la società denominata Nordwall spa. era stata posta in liquidazione come da verbale di assemblea del 7.9.2011 con nomina del liquidatore nella persona di Vittorio Rossi e con cambio di denominazione in Pareti Mobili s.p.a.. Nel corso dell'assemblea l'allora Presidente del cda aveva dato atto, fra altro, che a bilancio di esercizio al 31.12.2010 la società aveva registrato cospicua perdita. A distanza di solo un mese dalla messa in liquidazione, in data 6.10.2011 la società era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Padova.

In data 1.10.2015 era stata decretata dal Tribunale di Padova la chiusura del Fallimento senza che essa attrice avesse visto soddisfatto il suo credito.

Ha dedotto che sussisteva responsabilità degli amministratori posto che gli amministratori avevano effettuato gli ordinativi di cui sopra nella conoscenza sin dal 2009 di una situazione finanziaria che avrebbe reso necessaria la ricapitalizzazione della società e non avevano provveduto *“ad alcun aumento di capitale neppure il successivo anno 2010 trascorso senza alcuna iniziativa ...”* in violazione dell'art.2446 1 comma c.c. che impone agli amministratori di convocare senza indugio la assemblea per gli opportuni provvedimenti mentre gli amministratori avevano solo tardivamente operato la messa in liquidazione.

Ha anche affermato che gli amministratore tramite varie operazioni avevano eroso il capitale sociale.

Nel luglio 2011 gli amministratori avevano tentato di presentare istanza di concordato preventivo senza riuscirvi e nella prospettiva di tale domanda il 15.7.2011 la società allora denominata Nordwall S.p.A., aveva concesso in affitto a Nordwall International S.r.l. la propria azienda; lo stesso giorno detta Nordwall International S.r.l. aveva stipulato un contratto di comodato con durata sino al 14.7.2013 con Nordwall Immobiliare S.a.s proprietaria dell'immobile di Piove di Sacco ove era sita l'azienda l'immobile e ciò nonostante il contratto di affitto dell'immobile a Nordwall spa avesse scadenza al 31.12.2013.



Ancora in precedenza era stata effettuata una scissione, in data 15.5.1998 con cui era stata separata la parte produttiva da quella immobiliare altresì con sottoscrizione di contratto di affitto con canone annuo di lire 460.000.000,00.

Era stato inoltre effettuato nel 2005 uno scorporo della attività gestionale- finanziaria contabile da quella produttiva con la stipula in data 30.6.2005 di un contratto con una società neocostituita, per fornitura di servizi. Tali scelte secondo una relazione effettuata da un tecnico della attrice seppur foriere di agevolazioni fiscali per la società Nordwall spa avevano comportato una graduale e sintomatica perdita di patrimonio e di redditività a favore di altre società.

Ha allegato nel corpo dell'atto di citazione per i medesimi fatti ed "indifferentemente", la sussistenza di responsabilità degli amministratori sia ex art 2395 cc ;(v originaria citazione pag 6 ultimo capoverso) sia ex artt " 2394 e 2485 del Codice Civile (v pagina 7 parte iniziale in prosecuzione dell'ultimo capoverso della precedente pagina e vedi anche parte finale pag 7)) ed ha poi formulato le seguenti conclusioni

"1) accertare e dichiarare le responsabilità degli amministratori della Pareti Mobili S.p.a.- fallita (già Nordwall S.p.A.) ai sensi degli artt. 2394 e 2485 del Codice Civile; 2) per l'effetto condannare gli stessi amministratori in solido al risarcimento dei danni arrecati alla STS srl in € 436.793,00, rappresentanti il credito vantato dalla STS srl oltre spese di ingiunzione ed esecuzione infruttuose, ovvero a quella diversa somma, maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito e sino all'effettivo pagamento; 3) condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite con attribuzione al procuratore antistatario".

La causa è stata iscritta al n. di R.G. 7074/2017 del Tribunale ordinario di Padova; in data 27.12.2017 si sono costituiti con unica difesa Carlo Forbice e Carlo Valerio eccependo la incompetenza del Tribunale di Padova in favore del Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in materia di impresa competente in via esclusiva per le svolte azioni di responsabilità , negando la esistenza del credito affermato da parte attrice nei confronti della società, eccependo la prescrizione delle azioni svolte nei loro confronti ed affermando l'infondatezza delle domande attoree.

Si è costituita Alessandra Rossi anch'ella eccependo l'incompetenza del Tribunale di Padova per essere competente il Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in materia d'impresa e svolgendo analoghe difese ed eccezione di prescrizione.

Anche Fabio Domenico Pasqualino Cannavale si è costituito in giudizio eccependo la incompetenza dell'adito Tribunale; egli ha altresì eccepito che parte attrice aveva allegato in modo generico e indeterminato gli atti e circostanze generatrici di responsabilità , nonché l'eventuale connessione causale diretta delle condotte rispetto al danno lamentato e oggetto delle domande risarcitorie eccependo dunque che le stesse erano inammissibili ai sensi dell'art. 164, comma IV, c.p.c. per indeterminatezza delle ragioni poste alla base della domanda; inoltre ha anch'egli eccepito la prescrizione e dedotto in ordine alla infondatezza delle domande svolte nei suoi confronti.



Essendo risultato esser anteriormente deceduto Vittorio Rossi, è stata effettuata rinnovazione della notifica agli eredi di Vittorio Rossi: si è ricostituita Alessandra Rossi anche in quanto notificata quale erede di Vittorio Rossi eccependo di non essere tale e riproponendo per il resto le già svolte eccezioni e difese.

Si è altresì costituita Altieri Claudia quale erede di Vittorio Rossi eccependo anch'essa l'incompetenza del Tribunale di Padova per sussistenza di competenza esclusiva della Sezione Specializzata in materia d'impresa del Tribunale di Venezia; deducendo l'inesistenza del credito vantato da parte attrice nei confronti di Pareti Mobili S.p.A.; eccependo altresì la prescrizione delle azioni svolte nei suoi confronti e deducendo in ordine all'infondatezza delle domande attoree.

Il giudice del Tribunale di Padova, dopo aver concesso termine per il deposito della prima memoria ex art 183 VI comma cpc (memoria con cui parte attrice ha dedotto esser intervenuta interruzione della prescrizione) ha emesso in data 27.5.2019 ordinanza di incompetenza indicando quale competente la Sezione Specializzata in materia di Impresa presso il Tribunale di Venezia fissando il termine per la riassunzione ed ha condannato parte attrice al pagamento alle altre parti delle spese di lite di fase, liquidate d'ufficio.

Parte attrice ha riassunto con comparsa di riassunzione la causa davanti al Tribunale di Venezia Sezione specializzata in materia di Impresa riproponendo quanto esposto nell'atto di citazione originario ed inoltre criticando la condanna alle spese di cui alla ordinanza di incompetenza emessa dal Tribunale di Padova e chiedendo in punto spese di lite che l'adito Tribunale condannasse i convenuti al pagamento delle spese di lite *“anche della fase svoltasi dinnanzi al GU del Tribunale di Padova (RG 7074/2017)...”*

Le altre parti si sono costituite ribadendo quanto già esposto oltre che contestando la ammissibilità e fondatezza della domanda attorea concernente le spese di lite della precedente fase del giudizio

Concessi i termini ulteriori ex art 183 VI c.p.c, istruita la causa solo documentalmente la causa è stata assegnata in decisione con termine per conclusionali e repliche

oooo

In tema di azione di responsabilità contro amministratori di una società di capitali, i singoli comportamenti che si assumono illeciti e forieri di danno vanno allegati da parte attrice; nel caso di specie parte attrice pur in modo “non lineare” ha effettuato le allegazioni in ordine ai fatti addebitati tanto che i convenuti hanno potuto espletare le loro difese di tal che non sussiste sotto tale profilo nullità.

Alessandra Rossi è stata convenuta in giudizio sia quale componente del consiglio di amministrazione della società Pareti Mobili spa. sia quale erede di Vittorio Rossi a sua volta consigliere delegato della società, deceduto. Non vi è però alcuna prova in giudizio che Rossi sia erede sicchè va dichiarato il difetto di titolarità passiva di Alessandra Rossi nella asserita veste di erede di Vittorio Rossi.



L'attore come già esposto ha indifferentemente allegato, con riferimento alle medesime fattispecie, sia responsabilità degli amministratori ex art 2394 c cc sia responsabilità ex art 2395 cc che sono invece connotate da presupposti ben distinti

L'azione verso l'amministratore di spa ex art 2394 cc (così come la omologa azione ex art 2476 VI comma per le srl) è azione che si fonda sull'inosservanza da parte dell'amministratore degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, tale da ingenerare un danno che colpisce direttamente il patrimonio della società e solo in via mediata il ceto creditorio (cd danno riflesso) e ciò nella misura in cui a causa della inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio la riduzione del patrimonio determinata causalmente da detta *mala gestio* abbia a sua volta comportato la insufficienza del patrimonio alla soddisfazione delle ragioni creditorie.

L'azione è extracontrattuale sicchè il creditore deve provare, non *sic et simpliciter* il mancato pagamento del proprio credito, occorrendo invece puntuale prova in primis della specifica *mala gestio* addebitata all'amministratore e della perdita arrecata al patrimonio sociale che sia causalmente determinata dalla invocata *mala gestio*; necessita poi prova che detta perdita abbia determinato insufficienza *in parte qua* del patrimonio sociale a soddisfare le ragioni creditorie; infine quanto agisce il singolo creditore vanno provati gli elementi tutti che consentano la verifica del danno (nell'an e nel quantum) da egli in concreto riportato, tenendosi conto del fatto che la quota di patrimonio in tesi persa in ragione della condotta di *mala gestio* dell'amministratore sarebbe stata destinata a soddisfare non solo il creditore che agisce ma anche gli altri creditori secondo *par condicio* e diritti di precedenza dei creditori aventi cause di prelazione o comunque di poeriorità.

La azione ex art 2395 cc in tema di amministratori di spa (così come la omologa azione ex art 2476 VII comma c.c. in caso di srl) è invece una azione di responsabilità per danno "diretto" e non dunque responsabilità per danno integrato dalla insoddisfazione della pretesa creditoria che discende dalla insufficienza patrimoniale (determinata sempre dalla *mala gestio*); necessita pertanto non solo la prova di condotta dolosa o colposa degli amministratori medesimi integrante *mala gestio* ma altresì: la allegazione di fatti che consentano di far ritenere che detta *mala gestio* abbia determinato un danno "diretto" al creditore e ciò un danno che incide direttamente sulla sfera patrimoniale del danneggiato, senza "passare" per la insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare il suo credito; necessita altresì prova del nesso di causalità in termini di diretta efficacia causale della condotta tale per cui il danno non solo sia diretto ma sia altresì legato da nesso di causalità immediata con la *mala gestio* e ciò sia conseguenza "*immediata e diretta*" della suddetta condotta illecita secondo i principi generali (v art 1223 cc. richiamato quanto alla responsabilità extracontrattuale dall'art 2056 cc).

Non senza osservare che la responsabilità degli amministratori ex art 2395 cc verso i terzi che abbiano stipulato un contratto con la società, per consolidata giurisprudenza, non discende automaticamente ex sé da detta loro qualità, né ex se dall'inadempimento ad obblighi discendenti dal contratto. Invero secondo consolidato orientamento



giurisprudenziale se la società è inadempiente per non aver rispettato gli obblighi discendenti dal contratto (quale l'obbligo di pagare il corrispettivo) di questi danni risponde la società e soltanto la società: ciò in forza del rapporto di immedesimazione organica tra la società e gli amministratori che per essa agiscono sicchè l'atto dell'amministratore non è atto compiuto per conto della società, ma è atto "della" società necessitando dunque per potersi configurare la responsabilità dell'amministratore un quid pluris

Anche in tal caso inoltre la responsabilità ha natura extracontrattuale con i conseguenti oneri di allegazione e prova in capo al creditore di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie.

L'azione ex art 2395 cc spetta al singolo creditore anche in caso di Fallimento.

Con riferimento alla asserita responsabilità ex art 2394 cc cc. deve osservare che i creditori sociali perdono, per effetto della dichiarazione di fallimento della società debitrice, la legittimazione che spetta con la apertura del Fallimento in via esclusiva al Curatore, unico soggetto legittimato durante il corso della procedura concorsuale ad esercitare detta azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società ex art 146 LF ; i creditori sociali riacquistano la legittimazione a seguito della chiusura del fallimento. Tuttavia essi sono soggetti agli effetti della prescrizione maturata medio tempore atteso che la perdita della legittimazione attiva non è causa di sospensione della prescrizione nei suoi confronti (v. Cass. civ. sez. I, 2 luglio 2007, n. 14961).

Alla luce di ciò ritiene il Collegio che pur spettando la legittimazione all'esercizio della azione dei creditori sociali durante la procedura fallimentare solo al Curatore Fallimentare a cui spetta dunque anche compiere i relativi atti interruttivi della prescrizione ben possa comunque anche il singolo creditore porre in essere atti interruttivi della prescrizione a valere però dal giorno in cui il diritto può esser esercitato e dunque nel caso di specie dal giorno successivo alla chiusura del Fallimento avvenuta il 1.10.2015.

Ciò esposto deve rilevare che l'atto indicato dalla attrice come interruttivo della prescrizione e cioè la comunicazione datata 7.4.2014 (a valere per l'azione ex art 2394 cc dal 2.10. 2015) inviata da STS srl agli amministratori Forbice Carlo, Vittorio Rossi, Alessandra Rossi, Cannavale Fabio e Valerio Carlo ha idoneità ad interrompere la prescrizione con riferimento alle uniche fattispecie di responsabilità colà indicate ovvero *“l'aver omesso di convocare senza indugio l'assemblea per perdite, con conseguente responsabilità ex art 2485 cc”* ; l'aver *“effettuato importanti ordini in data 3.7.2010 e 23.9.2010 risultati poi impagati nella consapevolezza che la ricapitalizzazione già auspicata nel 2009 e rimarcata dal Consiglio di amministrazione non v'era stata”*.

Per il resto la assai generica indicazione in detta missiva di violazione di obbligo di diligenza senza alcuna altra specificazione non consente di individuare a quali altre fattispecie concrete di responsabilità risarcitoria la lettera del 7.4.2014 si riferisca di tal che essa risulta del tutto inidonea ad interrompere la prescrizione con riferimento ad



altre pretese fattispecie di responsabilità invocate per la prima volta in giudizio a termine prescrizione quinquennale ampiamente decorso); non senza altresì osservare in riferimento a tali ulteriori pretese fattispecie di responsabilità (v. indicata scissione, indicata esternalizzazione ecc..) che *“Come è noto, all'amministratore di una società non può essere imputato, a titolo di responsabilità, di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale... ne consegue che il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione o le modalità e circostanze di tali scelte, anche se presentino profili di rilevante alea economica, ma solo la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere, e quindi, l'eventuale omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità : v Cass.25056/2020 ; Cass. 12 febbraio 2013, n. 3409; Cass. 2 febbraio 2015, n.1783; Cass. 22 giugno 2017, n. 15470) nel mentre l'attrice non ha neppure dedotto (e men che mai provato) quali omissioni di verifiche e cautele avrebbero caratterizzato dette operazioni).*

Con riferimento alle fattispecie per cui la prescrizione è stata interrotta prima della decorrenza del quinquennio, prescrizione, e in relazione alle quali il decorso del nuovo termine quinquennale di prescrizione è stato interrotto dalla notifica della citazione (notificata prima del maturate di nuovo quinquennio prescrizione) è stato rimarcato innanzitutto quale fonte di responsabilità in primis l'addebito secondo cui gli amministratori avrebbero effettuato gli ordinativi del 3.7.2010 e del 23.9.2010 ***“pur nella consapevolezza che la ricapitalizzazione già auspicata nel 2009 e rimarcata nel verbale di consiglio di amministrazione del 31.3.2010 non vi era stata.”***

Con riferimento a tale addebito parrebbe esser imputata per il fatto di aver gli amministratori effettuato gli ordinativi per conto della società una responsabilità ex art 2395 cc posto che la responsabilità per danni discenderebbe in capo agli amministratori non tanto dal fatto in sé e per sé di non aver conservato il patrimonio sociale quanto piuttosto dall'aver rivolto ordinativi a STS srl nella consapevolezza che non era intervenuta la “auspicata” ricapitalizzazione situazione che in tesi attorea avrebbe dovuto precludere agli amministratori di effettuare gli ordinativi.

Sul punto va rilevato che il bilancio esercizio 2009 approvato a marzo 2010 e i verbali richiamati dalla attrice non evidenziano affatto in allora la perdita di capitale sociale di tal che non sussisteva in allora divieto previsto dal combinato disposto degli art 2447 cc e 2485 cc per gli amministratori di assumere per la società nuovo rischio d'impresa con nuove operazioni . L'invito alla “ricapitalizzazione” come del resto gli stessi elementi emergenti dalle appostazioni bilancio 2009 sono invece indicativi di tensione finanziaria ed opportunità di ricorrere a finanziamenti soci, ma ciò non comporta affatto che gli amministratori in detta situazione non potesse più assumere obbligazioni società (specie ad esempio con riferimento a fornitori strategici trattandosi di situazione ben diversa dalla perdita di capitale e dai puntuali diversi obblighi di legge da ciò



discendenti in capo agli amministratori. L'insufficienza patrimoniale presupposta dalla norma di cui all'art 2447 cc. è una condizione diversa dalla tensione finanziaria (ed anche invero dalla vera e propria insolvenza, indicata dalla legge fallimentare come incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), potendosi una società trovare nella necessità di reperire finanziamenti o anche nell'impossibilità vera e propria di fare fronte ai propri debiti ancorché il patrimonio sia integro, così come potrebbe accadere l'opposto, vale a dire che l'impresa presenti una eccedenza del passivo sull'attivo, pur permanendo nelle condizioni di liquidità e di credito richieste (così, Cassazione civile sez. I, 25 luglio 2008, n. 20476).

La perdita del capitale è avvenuta anche secondo la relazione del Curatore (v doc 8 del fascicolo attoreo della fase davanti al Tribunale di Padova) durante l'esercizio 2010 e non durante l'esercizio 2009 tanto che il bilancio esercizio 2010 approvato nel giugno 2011 riporta effettivamente la perdita del capitale; non essendovi alcuna situazione economico patrimoniale "intermedia" prodotta in giudizio, ma solo il bilancio d'esercizio approvato nel 2011, non vi è alcuna prova (e l'onere della prova incombeva in toto sull'attrice trattandosi di responsabilità extracontrattuale) che già al luglio 2010 e ad ottobre 2010 il capitale fosse definitivamente perso e non vi è in ogni caso prova comunque che gli amministratori ne avessero consapevolezza in termini anticipati rispetto a quelli ordinari di predisposizione della bozza di bilancio riferibili alla chiusura dell'esercizio 2010.

Non può essere dunque ritenuta sussistente la responsabilità degli amministratori ex art 2935 cc sotto lo specifico profilo allegato dalla attrice.

Quanto all'altra fattispecie concreta di responsabilità (indicata nell'atto interruttivo ne "*l'aver omesso di convocare senza indugio l'assemblea per perdite, con conseguente responsabilità ex art 2485 cc*") riconducibile alle previsioni dell'art 2394 cc e relativa alla violazione degli obblighi inerenti la conservazione del patrimonio sociale per non aver tempestivamente gli amministratori convocato la assemblea per le determinazioni di cui agli artt. 2446 e 2447 cc- violazione che al più può esser riferita al periodo successivo alla chiusura esercizio 2010, e dunque dal 2011- va osservato, come già dinnanzi evidenziato che l'azione ex art. 2394 c.c. non è azione di pagamento di un credito non soddisfatto bensì azione risarcitoria con cui si richiede la riparazione del danno subito dal creditore attraverso la lesione della sua garanzia patrimoniale generica offerta dal patrimonio della società, consistendo in danno nella diminuzione del valore di realizzazione del credito per effetto della riduzione delle possibilità di soddisfacimento dello stesso dovuta alla sopravvenuta insufficienza e/o azzeramento della massa disponibile (v. anche ord. Tribunale di Roma, 19 febbraio 2019).

L'azione come già detto è extracontrattuale sicché il creditore deve allegare e provare, non *sic et simpliciter* il mancato pagamento del proprio credito, occorrendo invece puntuale allegazione e prova in primis della perdita arrecata al patrimonio sociale che sia causalmente determinata dalla invocata *mala gestio*; necessita poi allegazione e prova che detta perdita abbia determinato insufficienza *in parte qua* del patrimonio



sociale a soddisfare le ragioni creditorie; infine quanto agisce il singolo creditore vanno allegati e provati gli elementi che consentano la verifica del danno (nell'anno e nel quantum) da egli in concreto riportato, tenendosi conto del fatto che la quota di patrimonio persa in ragione della condotta di *mala gestio* dell'amministratore sarebbe stata destinata a soddisfare non solo il creditore che agisce ma anche gli altri creditori secondo *par condicio* e prima ancora quelli aventi diritti di precedenza in quanto portatori di crediti dotati di cause di prelazione o comunque di poeriorità

L'attrice ha effettuato sul punto Sul punto si leggano anche le chiare e condivisibili motivazioni di cui alla sentenza della Corte di Appello di Venezia, 9 gennaio 2019 n. 49, di seguito trascritte: *la formulazione dell'art.2394 c.c., che riconosce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori quando il patrimonio sociale divenga insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti, induce a ritenere che il parametro risarcitorio resti l'entità della lesione del patrimonio sociale, come avviene quando - ed è la maggior parte dei casi - ad agire sia il curatore fallimentare. Diversamente, in astratto, l'azione esperita da ciascun creditore porterebbe iniquamente a conseguire un risarcimento maggiore rispetto all'ipotesi in cui fosse il solo curatore ad agire per la massa dei creditori. Ne consegue che la natura autonoma dell'azione di responsabilità di cui all'art.2394 c.c. comporta che l'esito favorevole di essa possa giovare unicamente al creditore attore, ma che la individuazione del danno di quest'ultimo debba essere proporzionalmente ricavato dal danno complessivo alla società, costituente il limite risarcitorio di cui l'amministratore può essere chiamato a rispondere data la natura riflessa del danno stesso. Pertanto, occorre verificare l'entità del danno ingiusto complessivamente provocato a tutti i creditori dalla prosecuzione dell'attività sociale ed imputabile agli amministratori, ed occorre poi determinare poi l'incidenza proporzionale di detto danno sulla posizione del singolo attore".*

Nel caso in esame le allegazioni e offerte di prova dell'attore sono del tutto carenti non avendo neppure astrattamente allegato, né *a fortiori* provato o offerto di provare *in primis* quale sia la perdita arrecata al patrimonio sociale causalmente determinata dalla asserita illecita prosecuzione della attività sociale, non avendo poi neppure allegato oltre che provato in particolare in che misura ciò sia ridonato in minor soddisfazione del proprio credito attoreo rispetto all'ipotesi in cui la condotta illecita non si fosse realizzata, tenuto conto che il credito vantato (e peraltro contestato dai convenuti) è credito chirografario, che avrebbe comunque dovuto esser soddisfatto su quella parte di patrimonio in ipotesi perso per responsabilità degli amministratori dopo i crediti privilegiati esistenti verso la società ed altresì anche nel concorso con gli altri crediti chirografari.

Ciò comporta il rigetto della domanda ex art 2394 cc. esaminata e non prescritta per le ragioni liquide sopra indicate senza necessità di indagare se il credito vantato della attrice che è fermamente contestato dai convenuti sussistesse effettivamente o meno.

Le spese di lite della presente fase del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo scaglione di valore di riferimento e tenuto



anche conto per i convenuti difesi dai medesimi legali della parziale comunanza delle difese.

E' inammissibile la pretesa attorea relativa alle spese di lite della fase tenutasi davanti al giudice di Padova posto che è obbligo del giudice che si dichiara incompetente liquidare le spese di quella fase con pronuncia non sindacabile dal giudice del procedimento riassunto posto che l'ordinanza di incompetenza è un provvedimento che definisce il procedimento avanti a quel Tribunale adito (v. Cass. n. 7010/2017)

P.Q.M.

Il Tribunale

definitivamente pronunciando ogni altra istanza e domanda disattese

- 1) dichiara il difetto di titolarità passiva di Alessandra Rossi quale convenuta nella veste di erede di Vittorio Rossi
- 2) rigetta le domande risarcitorie attoree fondate sull'aver gli amministratori *“omesso di convocare senza indugio l'assemblea per perdite”* e sull'aver *“effettuato importanti ordini in data 3.7.2010 e 23.9.2010 risultati poi impagati nella consapevolezza che la ricapitalizzazione già auspicata nel 2009 e rimarcata dal Consiglio di amministrazione non v'era stata”*
- 3) dichiara prescritte per il resto le domande attoree
- 4) dichiara inammissibile la domanda attorea relativa alle spese di lite liquidate dal Tribunale di Padova
- 5) condanna l'attore a rifondere ai convenuti le spese di lite del giudizio davanti al Tribunale di Venezia che liquida:
 - in favore di Cannavale in € 7.254,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPa sugli importi assoggettabili
 - in favore di Forbice Carlo e Valerio Carlo complessivamente in € 6500,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPa sugli importi assoggettabili
 - in favore di Alessandra Rossi in € 6500,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPa sugli importi assoggettabili
 - in favore di Claudia Altieri in in € 6500,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPa sugli importi assoggettabili

Deciso in Venezia il 15.6.2022

La presidente rel ed est.

Dott. Guzzo Liliana

